

# Giustizia sportiva e arbitrato

*Milano, 16 Dicembre 2020*



**Avv. Cristiano Novazio**

*Studio Legale DNLaw*

*Piazza Velasca, 6*

*20122 Milano*

*Email: [cristiano.novazio@dnlaw.it](mailto:cristiano.novazio@dnlaw.it)*

# TIPOLOGIE DI CONTROVERSIE SPORTIVE

- ◉ Controversie tecniche
- ◉ Controversie disciplinari
- ◉ Controversie «amministrative»
- ◉ Controversie economiche
- ◉ Controversie associative
- ◉ Controversie con i terzi (es. sponsor)

# RAPPORTI TRA ORDINAMENTO SPORTIVO E ORDINAMENTO STATALE

- ◉ Da sempre le istituzioni sportive rivendicano la propria autonomia normativa e giurisdizionale sulle questioni meramente tecniche
- ◉ Inizialmente vi era indifferenza da parte dello Stato sull'ordinamento sportivo
- ◉ Caso Catania Calcio (2003)  si appalesa il conflitto tra ordinamenti
- ◉ Intervento dello Stato con la **Legge 17.10.2003 n.280**

# LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N.280

## «competenza dell'ordinamento sportivo»

### Art. 1

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo

### Art. 2

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statuarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (la c.d. **GIUSTIZIA TECNICA**);
- b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive (la c.d. **GIUSTIZIA DISCIPLINARE**)

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati **hanno l'onere di adire**, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del d.lgs. 23.7.1999 n. 242, **gli organi dell'ordinamento sportivo** (il c.d. **VINCOLO DI GIUSTIZIA**)

# LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N.280

## «competenza dell'ordinamento statale»

### Art. 3

- **Esauriti i gradi della giustizia sportiva e fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo** ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91
- **La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio con sede in Roma**

# DECRETO-LEGGE, 5 ottobre 2018, n. 115

*Aggiunta all'art. 3 della L. 280/2003*

- Sono in ogni caso riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. Per le stesse controversie resta esclusa ogni competenza degli organi di giustizia sportiva, fatta salva la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2 comma 2, decidano tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato. Con lo spirare di tale termine il ricorso all'organo di giustizia sportiva si ha per respinto, l'eventuale decisione sopravvenuta di detto organo è priva di effetto e i soggetti interessati possono proporre, nei successivi 30 giorni, ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
- ***Istituzione di una sezione speciale del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI***

# IL PROBLEMA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI RILEVANTE ENTITA'

## RILEVANZA PER L'ORDINAMENTO STATALE

SOLLEVATA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE  
DELL'ART. 2 L. 280/2003

INTERVENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (n. 49/2011)



Respinse la questione di legittimità, autorizzando l'intervento del Giudice Amministrativo in materia disciplinare ma non per ottenere la caducazione dell'atto ma per avere tutela risarcitoria

# SINTESI

## CONTROVERSIE TECNICHE E DISCIPLINARI

*COMPETENZA ESCLUSIVA GIUSTIZIA SPORTIVA*

## CONTROVERSIE ECONOMICHE

*COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO, SALVA CLAUSOLA COMPROMISSORIA*

## OGNI ALTRA CONTROVERSIA AVENTE AD OGGETTO ATTI DI FEDERAZIONI E DEL CONI

### (C.D. CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE)

*COMPETENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO, PREVIO ESAURIMENTO RICORSI  
INTERNI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA*

## CASI DI RILEVANZA PER L'ORDINAMENTO STATALE

*(es. sanzioni disciplinari di una certa entità)*

*COMPETENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO*

## CONTROVERSIE SU PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

*COMPETENZA GIUDICE AMMINISTRATIVO (PREVIO RICORSO INTERNO IN  
UNICO GRADO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA)*

# IL NUOVO SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

## Accertamento dei poteri del CONI

**EMANAZIONE DI UN NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI**  
*(delibera n. 1538 Consiglio Nazionale CONI del 9.11.2015)*

### **PROCEDIMENTO SPORTIVO**

Primo grado:

**Giudice Sportivo Nazionale**

**Giudici Sportivi Territoriali**

Appello:

**Corte Sportiva d'Appello**

### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**



La Procura Federale come parte del procedimento

Primo grado:

**Tribunale Federale**

Appello:

**Corte Federale d'Appello**

Ultimo grado per entrambi i procedimenti

**COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI**

# **IL NUOVO SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

**Uniformizzazione degli organi di giustizia federali**

**Uniformizzazione dei procedimenti di giustizia sportiva**

**Istituzione di un Registro CONI dei procedimenti pendenti**

**Istituzione della Procura Generale dello Sport presso il CONI**

(vigilare sull'operato delle Procure Federali)



**Poteri di intervento della Procura Generale CONI:**

*Obbligare le Procure Federali ad aprire un fascicolo d'indagine*

*Avocare a sé procedimenti pendenti presso le Procure Federali*

*Respingere i provvedimenti delle Procure Federali*

(es. rifiuto dell'archiviazione, mancata concessione della proroga dei termini per le indagini)

**Istituzione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI**

(definita la Corte di Cassazione dello Sport: giudizio di legittimità)

Competente a conoscere decisioni Corte Sportiva d'Appello e Corte Federale d'Appello

# IL PROCEDIMENTO SPORTIVO

## Il procedimento avanti ai Giudici Sportivi:

Si pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare

I procedimenti sono instaurati:

- *d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara*
- *su segnalazione del procuratore federale*
- *su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*

In caso di istanza, il Giudice fissa la data in cui assumerà la decisione che è adottata senza ritardo

- Entro due giorni prima dell'udienza l'interessato può presentare memorie
- Appello alla Corte Sportiva d'Appello che decide in camera di consiglio
- In appello le parti possono presentare nuovi documenti ed hanno diritto di essere sentite

# IL CASO DEL GOLF

## Il decreto sanzionatorio

- Il provvedimento di fissazione della data in cui verrà assunta la decisione deve contenere l'esposizione succinta dei fatti, l'indicazione delle prove e degli indizi forniti in sede di istanza del soggetto interessato, la contestazione definitiva e formale dell'addebito, l'indicazione del regime edittale della potenziale sanzione, nonché l'avvertimento all'indagato della facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio
- Il provvedimento dovrà altresì contenere:
  - *La misura della sanzione che sarà eventualmente comminata mediante il decreto sanzionatorio*
  - *L'avvertimento che la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio comporterà la rinuncia al diritto di appellare la decisione*
- L'istanza per richiedere il decreto sanzionatorio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni prima del termine fissato per la pronuncia della decisione. In tal caso, il giudice emette il decreto sanzionatorio («PATTEGGIAMENTO GIUDIZIALE»)

# IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

## ◉ Il procedimento avanti ai Giudici Federali:

- Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali  **competenza residuale**
- I procedimenti sono instaurati:
  - *con atto di deferimento della procura federale*
  - *con ricorso della parte interessata titolare di una situazione protetta dall'ordinamento federale*
  - *con ricorso per l'annullamento delle deliberazioni federali*
- Appello alla Corte Federale d'Appello
- La CFA decide nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. Il Collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove
- Obbligo di assistenza tecnica legale, salvo diversa disposizione federale (es. FIT)

# IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

## Il ruolo della Procura Federale

Iscrizione telematica nel registro dei procedimenti del CONI

Svolgimento di indagini:

*Termini perentori / richiesta di proroga alla Procura Generale del CONI (max due proroghe)*

**Archiviazione**



***Determinazioni della Procura***



**Deferimento**

- Invio dell'intendimento di archiviazione alla Procura Generale del CONI entro 10 gg dalla scadenza del termine delle indagini
- Provvedimento di archiviazione (in assenza di rilievi da parte della Procura Generale CONI)

- Invio all'inculpato dell'Avviso di conclusione indagini e intendimento di deferimento entro 20 gg dalla scadenza del termine delle indagini
- Termine all'inculpato per presentare memoria o per essere sentito
- Invio al Tribunale Federale e all'inculpato del deferimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine per presentare memorie

# IL PATTEGGIAMENTO

## Due tipologie

### Patteggiamento ante incolpazione

*Proposta sanzionatoria del soggetto sottoposto ad indagine*

*Invio della proposta e del parere della Procura Federale al Procuratore Generale CONI (può formulare rilievi entro 10 giorni)*

*L'accordo è trasmesso al Presidente della Federazione che può formulare osservazioni entro 15 giorni, sentito il consiglio federale*

*Decorso tale termine l'accordo acquista efficacia*

### Patteggiamento post incolpazione

*Anteriormente alla prima udienza avanti il Tribunale federale gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione indicandone il tipo e la misura*

*L'accordo è sottoposto al Tribunale Federale per la dichiarazione di efficacia*

Il Patteggiamento non si applica ai casi di recidiva, per fatti violenti, per illecito sportivo

# IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

## Fonti normative

*Statuto CONI*

*Codice di Giustizia Sportiva*

*Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport*

## Organizzazione

Il Presidente del Collegio di Garanzia dispone con un provvedimento l'assegnazione dei ricorsi trasmessigli dalla Segreteria in favore della sezione giudicante competente o delle sezioni unite.

La competenza delle sezioni giudicanti del Collegio di Garanzia è determinata in base alla materia:

- a) alla 1^ sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 56 del CGS (**QUESTIONI TECNICO SPORTIVE**)
- b) alla 2^ sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 56 del CGS (**QUESTIONI DISCIPLINARI**)
- c) alla 3^ sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 56 del CGS (**QUESTIONI AMMINISTRATIVE**)
- d) alla 4^ sezione sono assegnati i ricorsi di cui alla lett. d) del comma 2 dell'art. 56 del CGS (**QUESTIONI PATRIMONIALI**)

# **IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT**

## **Composizione sezioni giudicanti**

Presidente di sezione + 12 componenti

Le controversie sono decise da collegi composti da 5 componenti designati dal Presidente di sezione dopo aver ricevuto il provvedimento di assegnazione del ricorso

## **Le Sezioni Unite**

Qualora un Presidente di sezione ritenga che, per i profili di rilevanza e di principio che esso riveste, un determinato ricorso assegnato alla propria sezione debba essere deciso dalle Sezioni unite, propone al Presidente del Collegio di Garanzia, entro tre giorni dalla trasmissione del relativo ricorso, la riassegnazione in favore delle Sezioni unite

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

- Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, **ad esclusione di quelle in materia di doping** e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di **sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro**, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
- Il ricorso è ammesso esclusivamente per **violazione di norme di diritto**, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
- **Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice**, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il Coni.
- Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni.
- Il giudizio si svolge in unico grado e può concludersi con pronuncia di inammissibilità del ricorso, di rigetto, di accoglimento con o senza rinvio

# IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

## SEZIONE CONSULTIVA

Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e per le singole Federazioni

Composizione: Presidente di sezione + 20 componenti  
(10 della sez. consultiva generale e 10 della sez. consultiva speciale)



Esprime pareri relativi ad atti normativi richiesti dal Coni e per il suo tramite dalle singole Federazioni

Decide sulle istanze di ricsazione dei componenti del Collegio di Garanzia



Esprime pareri richiesti dai Comitati Regionali del Coni (previa valutazione del Segretario Generale del CONI)

# LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE

## COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)

- Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) governa il panorama dell'arbitrato internazionale per lo sport. È un organo arbitrale indipendente, che fornisce servizi allo scopo di facilitare la risoluzione di controversie in materia sportiva
- IL TAS fu istituito dal CIO nel 1984 e la sua sede venne stabilita a Losanna.
- Dal 1993 riconosciuta autonomia istituzionale dal Tribunale Federale Svizzero
- Lodo eseguibile ai sensi della Convenzione di New York (a differenza delle decisioni delle singole federazioni sportive internazionali)
- Le lingue ufficiali sono INGLESE e FRANCESE

# LA GIUSTIZIA SPORTIVA INTERNAZIONALE

## COURT OF ARBITRATION FOR SPORT (CAS)

### *Procedure:*

#### Procedura ordinaria (tramite apposita convenzione di arbitrato)

- contratti di sponsorizzazione tra atleti e società commerciali
- contratti di lavoro
- contratti di licenza per l'utilizzazione dell'immagine
- contratti di fornitura di equipaggiamento sportivo
- responsabilità civile dell'organizzazione di manifestazioni
- nazionalità sportiva del giocatore

#### Procedura di appello

Impugnazione delle decisioni delle Federazioni Internazionali e Continentali

#### Panel ad hoc in occasione delle Olimpiadi

(autonomo regolamento di funzionamento)

#### Mediazione (non obbligatoria)

# LE CONTROVERSIE ECONOMICHE NELLO SPORT E LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA

LA LEGGE 17 OTTOBRE 2003 N. 280

## Articolo 3

«... ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società associazioni e atleti...»

«In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91»

Statuto del CONI e delle Federazioni Sportive ← Clausola compromissoria → Contratti di lavoro professionistico

# L'ARBITRATO SPORTIVO

## Perché si è diffuso l'arbitrato nel settore sportivo?

1) Presenza di una **decisione vincolante** tra le parti dello stesso sistema



Il mancato rispetto dei lodi arbitrali determina la reazione dell'ordinamento sportivo con sanzioni disciplinari

2) La **celerità** della procedura arbitrale si coniuga perfettamente con le esigenze del settore sportivo

3) La **specializzazione** dei Collegi Arbitrali

4) Il rispetto del **vincolo di giustizia** → Arbitrato quale strumento particolarmente idoneo a preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo

# IL CONI E L'ARBITRATO

2015



Codice di Giustizia Sportiva CONI



Abbandono della tecnica arbitrale

(dal **TNAS** organo arbitrale di natura rituale  
al **COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT** quale giudice di legittimità)

Eccezione > Procedimento arbitrale in materia di licenze UEFA  
(art. 54 Codice Giustizia Sportiva)

**Apertura del CONI per la scelta dell'arbitrato all'interno delle singole federazioni sportive**



ART. 4 Codice di Giustizia Sportiva CONI

«Gli Statuti e i Regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a commissioni e collegi arbitrali»

# *LE FEDERAZIONE SPORTIVE E L'ARBITRATO*

Approccio diversificato all'interno delle Federazioni Sportive



Favorevole

Federazione Italiana Calcio  
Federazione Italiana Pallacanestro

Federazione Italiana Nuoto

Arbitrato obbligatorio

Arbitrato facoltativo

Contrario



Federazione Italiana Pallavolo

# LE FEDERAZIONE SPORTIVE E L'ARBITRATO OBBLIGATORIO

L'ARBITRATO AFFONDA LE SUE RADICI NELLA LIBERTA' DELLE PARTI  
DI NEGOZIARE UNO STRUMENTO ALTERNATIVO PER RISOLVERE IL CONTENZIOSO

*Un arbitrato obbligatorio potrebbe porsi in contrasto con la volontarietà della scelta arbitrale?*



Il problema del consenso libero ed espresso

L'accettazione della clausola compromissoria avviene all'atto del tesseramento e dell'affiliazione

???

La clausola compromissoria inserita negli Statuti Federali dovrebbe essere oggetto di un'approvazione specifica ex art. 1341 ss c.c. ?

NO

Non si tratta di contratti predisposti da uno solo dei contraenti ma di entrata di un soggetto in un gruppo  cfr. Cassazione Civile, 9 aprile 1993, n. 4351

# IL CONSENSO ARBITRALE

Può il semplice rinvio alle regole della Federazione compiuto all'atto dell'affiliazione o del tesseramento integrare il **consenso**

## Contrari

- L'affiliato o il tesserato non potrebbe porre in atto comportamenti diretti a contrastare il vincolo arbitrale contenuto negli statuti, pena sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali
- Il diritto di una società o di un atleta di svolgere un'attività sportiva è sostanzialmente inibito se questi non si assoggettano alle regole della federazione, per cui la scelta sarebbe obbligata.

## Favorevoli

- L'arbitrato sportivo è da considerarsi facoltativo: le federazioni possono scegliere se inserire o meno le clausole arbitrali nei loro statuti, per cui non vi è alcun vincolo imposto dal CONI
- E' naturale che chi desidera affiliarsi o tesserarsi presso le federazioni si assoggetti a tutte le sue regole, ivi comprese quelle di giustizia

# IL CONSENSO ARBITRALE

## L'approccio della giurisprudenza

Cassazione Civile, 16 dicembre 2005 n. 18919

Cassazione Civile, 27 luglio 2006 n. 21006

*La rinunzia preventiva alla tutela giurisdizionale statale [...] si fonda dunque sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia e consapevolezza agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia”*

# IL CONSENSO ARBITRALE

Affinché il consenso compromissorio sia espresso validamente è possibile il riferimento ad un atto esterno (statuto, regolamento, ecc.) contenente la clausola arbitrale.



***Il vincolo opererà solo se la relatio è perfecta, cioè specifica e consapevole***

## Possibili soluzioni:

- 1) Dall'atto di affiliazione o di tesseramento dovrebbe emergere la volontà di accettare la specifica norma contenuta negli statuti delle federazioni che impone l'arbitrato
- 2) Il consenso potrebbe emergere successivamente con la domanda proposta all'arbitro o comunque per mezzo di dichiarazioni nel corso dell'arbitrato, dalle quali si evinca la volontà di accettare la clausola compromissoria

# NATURA E TIPOLOGIE DELL' ARBITRATO SPORTIVO

## NATURA IRRITUALE

L'importanza della scelta espressa nei regolamenti federali → vige la presunzione di arbitrato rituale

Alcuni regolamenti federali utilizzano espressioni quali «arbitrato secondo equità», «arbitri amichevoli compositori»



Non sarebbero sufficienti a fondare un arbitrato irrituale

## ARBITRATO AMMINISTRATO («arbitrato dei gruppi»)

Le parti decidono di risolvere la controversia mediante arbitri  
ma sottostando alle regole preventivamente stabilite da una più ampia organizzazione a ciò finalizzata  
(es. CAMERE ARBITRALI)

LEGA SERIE B

LEGA PRO

LEGA BASKET SERIE A



Diversi meccanismi  
di nomina degli arbitri

## ARBITRATO REGOLAMENTATO

Le parti richiamano un regolamento ma senza riferirsi ad una specifica organizzazione  
LEGA DI SERIE A

# L'ARBITRATO NEL PROFESSIONISMO

## Il problema dell'arbitrato in materia di lavoro

- Legge 91/1981 prevede una presunzione di **lavoro subordinato** nel rapporto atleta e società sportiva
- Secondo l'art. 806 c.p.c. le controversie di lavoro possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla **legge** o nei **contratti o accordi collettivi di lavoro**
- L'art. 4 L. 23.3.1981 n.91 prevede la **facoltà** di inserire clausole compromissorie nei contratti individuali di lavoro (*«Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale»*)
- I contratti collettivi stipulati dalle associazioni di categorie prevedono **l'obbligo** di deferire le controversie relative al contratto individuale ad un collegio arbitrale
- Nel professionismo non si pone la questione della volontarietà della scelta arbitrale in quanto risultante dal contratto individuale di lavoro e condivisa con le associazioni di categoria

# CARATTERISTICHE DELL'ARBITRATO SPORTIVO NEL PROFESSIONISMO

## Tratti comuni

### Esecutività da un punto vista sportivo

*«La mancata esecuzione di lodi nei termini fissati, costituisce **grave infrazione** all'ordinamento sportivo e comporta la revoca dell'affiliazione» (Federazione Italiana Pallacanestro)*

*« La **FIGC** riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali, costituiti sulla base degli accordi collettivi con le Associazioni rappresentative degli sportivi professionisti, per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza e può altresì **emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività** alle stesse anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate  
(Federazione Italiana Giuoco Calcio)*

### Richiesta di exequatur del lodo

Nei Regolamenti dei Collegi arbitrali si richiama l'art 412 quater 10 comma c.p.c. («arbitrato sindacale»)

### Arbitrato di diritto di natura irrituale

# CARATTERISTICHE DELL'ARBITRATO SPORTIVO NEL PROFESSIONISMO

## Tratti comuni

**Deroga alla giurisdizione ordinaria**



Recente orientamento giurisprudenziale  
*Cassazione Civile 20880 /2016*



*«la giurisdizione degli arbitri non è più un'eccezione o una deroga rispetto alla giurisdizione statale, ma un rimedio a questa perfettamente alternativo»*

**ATTENZIONE!!!**



**Facoltatività dell'arbitrato in materia di lavoro**

«Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. **In questo ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria**» (Art. 5 Legge 11 agosto 1973 n. 533) ➡ TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO (*Pazienza/Napoli Calcio*)

**IL  
CASO**



**Gli allenatori di calcio di Serie A di calcio non hanno stipulato il contratto collettivo non vi è quindi la clausola compromissoria che imponga l'arbitrato**

# E L'ARBITRATO SPORTIVO NEL DILETTANTISMO?

## ARBITRATI MISTI

(REGOLAMENTATI / AMMINISTRATI)

Solitamente i regolamenti federali disciplinano la procedura arbitrale, attribuendo agli organi federali alcune incombenze amministrative e poteri sostitutivi nei meccanismi di nomina degli arbitri in caso di inerzia delle parti

### Problematiche giuridiche



- 1) Il consenso arbitrale
- 2) Imparzialità degli arbitri
- 3) l'arbitrato potrebbe essere precluso dalla previsione dell'art. 806 c.p.c  
*(l'arbitrato di lavoro è ammissibile solo se previsto dalla legge o dagli accordi collettivi)*



**Non si può escludere a priori che l'attività di uno sportivo dilettante possa essere inquadrata come rapporto di lavoro ex art 409 cpc, seppur non ex *lege* 91/1981**

# E L'ARBITRATO NEL DILETTANTISMO?

L'arbitrato più strutturato è quello della pallacanestro

Collegio Permanente di Conciliazione e Arbitrato → vertenze tra sportivi professionisti e club di serie A

Commissione Vertenze Arbitrali → vertenze tra sportivi e club dilettantistici



Organo Centrale FIP

*nominato dal consiglio federale amministra gli arbitrati e nomina gli arbitri da includersi nelle liste*

*“I Componenti del Collegio Arbitrale, fino al deposito del lodo presso la CVA, sono **equiparati per le funzioni svolte ai dirigenti federali**”... “Essi sono obbligati ad adempiere con **lealtà e correttezza** al mandato ricevuto”... “Qualsiasi **violazione dei doveri** di cui ai commi precedenti da parte del Presidente o dei componenti del Collegio Arbitrale, costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza ed è **sanzionata** ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia”*

**Problema dell'imparzialità!!**

# ALTRI SPUNTI IN TEMA DI ARBITRATO SPORTIVO

## L'accesso alla giustizia arbitrale



In ambito sportivo costi calmierati dagli accordi collettivi nel professionismo e dalle tabelle inserite nei regolamenti federali negli altri casi

## Garanzia di controllo da parte dell'autorità statale sui lodi arbitrali



Non sono ammissibili previsioni federali quali «lodo inappellabile e definitivo»

# RECENTE CASISTICA NEL CALCIO

## Risoluzione del contratto per morosità

### Articolo 17.8 Accordo Collettivo AIC/LEGA PRO



*«Il Calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente»*

Il Calciatore adiva il Collegio Arbitrale chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento da anticipata risoluzione sino al termine della stagione sportiva

Il Collegio accoglieva il ricorso



*«In considerazione **della concreta probabilità** che il ricorrente, **stante l'attuale apertura dei termini di tesseramento**, stipuli **nuovo contratto con altra società** e anche al fine di **evitare**, per tale evenienza, **il ricorso ad una nuova procedura arbitrale tra le parti per la restituzione delle somme percepite dal tesserato**, il Collegio ritiene che **l'importo** dovuto a titolo di risarcimento dei danni, come sopra determinato, deve essere **corrisposto al ricorrente in ratei mensili** di pari importo, corrispondenti agli importi dovuti a titolo di retribuzione e ciò sino al termine della corrente stagione sportiva ovvero sino alla stipulazione, da parte del ricorrente, di un nuovo accordo economico con altra società»*

# RECENTE CASISTICA NEL CALCIO

## Infortunati durante il prestito di un giocatore

Ricorso al Collegio Arbitrale contro la società cessionaria per il rimborso delle spese mediche per infortunio

Il club sollevava difetto di legittimazione passiva ➡ obbligo di rimborso sarebbe a carico del club cedente, titolare del c.d. cartellino (il club cedente si era infatti già accollato i costi per l'intervento chirurgico)

Il Collegio accoglieva la domanda



«La **cessione temporanea** di un contratto di prestazione sportiva di un calciatore (prestito) da parte di una società (cedente) in favore di un altro club (cessionario) determina **l'estinzione dell'originario rapporto di lavoro** vigente e ad esso se ne sostituisce uno nuovo e distinto con il secondo»

# RECENTE CASISTICA NEL CALCIO

## Scritture private non depositate in Lega

Art. 4 Accordo Collettivo AIC/LEGA PRO



*«Le pattuizioni non risultanti dai Contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale»*

Ricorso del calciatore al Collegio Arbitrale per ottenere il pagamento della somma di €\_\_\_\_\_ risultante da scrittura privata a latere del contratto di lavoro e non depositata in Lega che prevedeva il pagamento della somma alla decima presenza in campionato

Il Collegio rigettava l ricorso



*«Ai sensi della Legge 91/1981, il contratto di lavoro sportivo professionistico è un **contratto a formazione progressiva** che si perfeziona con l'approvazione federale, sicché l'**incompletezza dell'iter di formazione del contatto** (che include il deposito) ne inficia la validità»*

*«Tali requisiti sono **richiesti** anche per gli eventuali **accordi preliminari e patti aggiunti/integrativi**»*

*«La **sanzione della nullità** non è limitata al solo contratto di assunzione ma anche ad eventuali patti aggiunti, in quanto **sottrarre tali patti al controllo federale sarebbe contra legem**, vista l'intenzione del legislatore di evitare proprio l'esistenza di previsioni negoziali che sfuggano al controllo della Federazione»*

# RECENTE CASISTICA NEL CALCIO

DEPOSITO DEL CONTRATTO DI LAVORO (contratto a formazione progressiva)

DIVIETO DI PATTUZIONI EXTRACONTRATTUALI

MANCATO PAGAMENTO DI STIPENDI  
(anche ai fini della risoluzione del contratto)

SOSPENSIONE PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI

MALATTIA E INFORTUNIO

ESCLUSIONE DAGLI ALLENAMENTI  
(IL PROBLEMA DEI FUORI ROSA)

ESONERO ALLENATORE

LE SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEL TESSERATO (AMMONIZIONE,  
MULTA, RIDUZIONE DEI COMPENSI, ESCLUSIONE DAGLI ALLENAMENTI,  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

# LA GIUSTIZIA SPORTIVA E L'ARBITRATO



GRAZIE PER L'ATTENZIONE E BUON LAVORO

**Avv. Cristiano Novazio**

Piazza Velasca, 6

20122 Milano

Tel: 0272010193

Fax: 0254010698

**email: [cristiano.novazio@dnlaw.it](mailto:cristiano.novazio@dnlaw.it)**